

La Legge 28 Dicembre 2015, n 221 introduce importanti innovazioni attraverso gli articolo 37 e 38.

Secondo l'articolo 37 della 221/2015

La **riduzione tariffaria è un obbligo** per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che operano nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche. La riduzione tariffaria per le altre utenze e tutti gli importi sono conseguentemente lasciati alla volontà del Comune.

".. gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni con confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività..."

Si nota che non viene richiesto, in questo articolo, l'utilizzo del compost prodotto da parte dei conferitori. Potremmo, a fine di chiarezza, denominare questi impianti "locali" o "di prossimità" o "collettivi".

Ne consegue che gli impianti posti in scuole, singole aziende, istituti, mercati ecc. possono seguire, in ogni caso (per esempio quando non usano il proprio compost), il procedimento previsto dall'articolo 37 e, acquisito il parere ARPA, porre in esercizio l'impianto con comunicazione inizio attività. Nel caso l'utenza sia singola e si usi localmente il compost prodotto si ricadrebbe nel autocompostaggio.

L'art. 38 della 221/2015 estende la pratica di autocompostaggio, definito, dal Codice Ambientale 152/2006, come "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto" alle utenze non domestiche. Si noti che non vi sono limiti alla capacità di trattamento. Non vengono richieste autorizzazioni per la pratica di autocompostaggio.

Vene definito, inoltre, il "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Cioè tutte le utenze conferenti debbano necessariamente utilizzare il compost prodotto ma almeno una di queste lo utilizzi.

Ne consegue che gli impianti posti in scuole, aziende, istituti, ecc. possono seguire i i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità, di seguito delineate, nel caso siano "più utenze" e utilizzino il compost prodotto localmente. Si evidenzia che, nel caso l'utenza sia unica, si ricade nella pratica di autocompostaggio sopra delineata.

Il Decreto 266 del MATTM (pubblicato il 24/2/2017 G.U. n.45) rende l'adozione di queste tecnologie molto snelle fino a 130 t/anno con semplici comunicazioni d'inizio attività e la nomina di un conduttore della macchina da parte di una associazione di utenti.

Con questo tipo di innovazione legislativa, il compostaggio locale e di comunità integreranno, auspicabilmente, il sistema di gestione rifiuti con una rete di piccoli impianti.

Una rete che offrirà maggiore accettabilità sociale, minore vulnerabilità e minori costi per la comunità.

Utenza	Impianto	Uso compost	Definizione	Limiti
Unica	Presso l'utenza	Presso l'utenza	Autocompostaggio	Nessuno
Plurima	Stesso comune o limitrofo	Qualsiasi	Compostaggio locale	<80t/anno + parere ARPA
Unica	Presso l'utenza	Qualsiasi	Compostaggio locale	<80t/anno + parere ARPA
Plurima	Presso una delle utenze	Presso almeno una delle utenze	Compostaggio di comunità	Oggetto di decreto MATTM 266/2016
Plurima	Presso un comune	Qualsiasi	Compostaggio a vasta scala o industriale	Autorizzazione in ordinaria. Compost con caratteristiche allegato 2 della 75/2010